



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

Risposte alle domande frequenti:

Separazione funzionale

Versione 1.1 (aggiornamento 04/10/2016)

1	Gestore indipendente	2
2	Responsabile di Conformità.....	4
3	Separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.....	4

1 Gestore indipendente

In relazione alla configurazione di governance del DSO, la nuova formulazione dell'articolo 9 del TIUF prevede, al comma 9.2 e 9.3, la possibilità che il gestore indipendente agisca, nell'ambito dell'organo amministrativo della società quale organo collegiale (Comitato esecutivo) regolato dal codice civile all'articolo 2381 o, in alternativa, quale organo monocratico (Amministratore Delegato). Nel precedente testo del TIU (comma 11.6) era, invece, la "Struttura Organizzativa Dedicata", ora non esplicitamente prevista dal TIUF, a poter assumere la figura di Comitato esecutivo ovvero di Amministratore Delegato. Nel caso in cui la società abbia deciso di avvalersi della deroga prevista al comma. 9.2 del TIUF, si chiede se il gestore indipendente si debba riferire ai soli componenti del gestore indipendente presenti nell'organo amministrativo della società con esclusione, quindi, dei dirigenti apicali con qualifica di gestore indipendente¹.

In merito alle disposizioni contenute nei commi 9.2 lett. c) e 9.3 del TIUF, si precisa che le stesse devono essere interpretate in modo da garantire la continuità degli effetti e il conseguimento del medesimo risultato perseguito dalla previgente regolazione di cui al comma 11.5 lettera c) del TIU, che mira ad assicurare la terzietà dei responsabili della gestione dell'impresa di distribuzione rispetto agli interessi dell'impresa verticalmente integrata, nell'ipotesi in cui alcuni componenti dell'organo amministrativo della prima non siano soggetti ai requisiti di indipendenza prescritti dal TIUF, in quanto non componenti del gestore indipendente. In tal senso, quindi, sebbene, in generale, il gestore indipendente, ai sensi del TIUF, debba comprendere anche il personale apicale, ai fini dell'adempimento previsto dal comma 9.2 lettera c), la nozione di gestore indipendente deve intendersi limitata ad una delle due figure indicate al comma 9.3, con esclusione da queste, quindi, ai fini del parere vincolante, della partecipazione del personale apicale. Infatti, una diversa interpretazione comporterebbe una deroga, non giustificabile alla luce delle finalità del TIUF, alla disciplina di *governance* societaria prevista dal Codice civile che affida agli amministratori il compito di assumere decisioni nell'ambito dell'organo amministrativo della società.

In relazione alla nuova formulazione del comma 10.3, lettera b) del TIUF, che contiene novità sul contratto di lavoro per i componenti del gestore indipendente, si chiede se sia compatibile con la nuova regolazione che i dirigenti siano legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato che prevede:

- 1. in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, che l'azienda sia tenuta a specificarne contestualmente la motivazione per iscritto, ai sensi delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro vigente;*
- 2. il trasferimento ad altre società dell'impresa verticalmente integrata esclusivamente attraverso una cessione del contratto di lavoro che presuppone l'espresso consenso scritto dell'interessato;*

¹ Pubblicata in data 22/02/2016

3. l'integrale applicazione del contratto collettivo di lavoro e gli accordi sindacali aziendali vigenti².

In merito all'obbligo, previsto dal comma 10.3 lettera b) del TIUF, in capo al datore di lavoro di esplicitare, nel contratto di lavoro dei componenti del gestore indipendente, le cause di licenziamento e di trasferimento ad altra attività, si ritiene che le misure indicate non siano idonee ad assicurare le finalità della nuova disciplina di separazione funzionale che mira, in continuità con la precedente regolazione, a tutelare l'indipendenza dei suddetti componenti dagli interessi dell'impresa verticalmente integrata. A tal fine, quindi, non essendo possibile individuare a priori, nel contratto di lavoro dei componenti del gestore, tutte le cause di licenziamento o di trasferimento, si ritiene necessaria per lo meno la previsione di una clausola contrattuale che consenta di escludere dal novero delle possibili cause di licenziamento, ovvero di trasferimento ad altra attività dell'impresa verticalmente integrata, il mero rispetto delle disposizioni del TIUF.

È compatibile con le disposizioni del TIUF la creazione di un'unica società che gestisca congiuntamente le attività di distribuzione di energia elettrica, gas naturale, altri gas ed il servizio idrico integrato? Si ritiene ammissibile l'affidamento della gestione della società ad un gestore indipendente congiunto delle suddette attività³?

Si. L'ipotesi è da ritenersi compatibile con la regolazione prevista dal TIUF con riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo TIUF.

Nell'ipotesi in cui non tutti i membri del CdA di un'impresa verticalmente integrata siano componenti del Gestore Indipendente e questi sia individuato come organo collegiale, composto da un componente del CdA dirigente apicale della società separata funzionalmente (in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 10 TIUF) e dall'Amministratore delegato, si chiede di chiarire se siano rispettati i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 10 del TIUF (in particolare i commi 10.1 e 10.2) qualora l'Amministratore delegato sia dipendente della Capogruppo distaccato all'impresa separata senza coprire ruoli organizzativi né decisionali in alcun ambito delle attività della capogruppo, né in alcun modo interessato da politiche retributive o sistemi incentivanti connessi all'andamento delle attività oggetto di separazione funzionale nell'ambito del gruppo⁴.

L'ipotesi prospettata è da ritenersi compatibile con la regolazione prevista dal TIUF, a condizione che anche gli altri requisiti di indipendenza prescritti alle lettere b) e c) dell'articolo 10 del medesimo TIUF siano parimenti rispettati

² Pubblicata in data 22/02/2016

³ Pubblicata in data 22/02/2016

⁴ Pubblicata in data 04/10/2016

2 Responsabile di Conformità

Si chiede un chiarimento in merito alle disposizioni del TIUF inerenti alla nomina del Responsabile di conformità per le imprese di distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 punti di riconsegna operanti nell'ambito di Imprese Verticalmente Integrate. Infatti, il comma 16.5 del TIUF dispone che le imprese di distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali siano esonerate dall'obbligo di nomina del Responsabile di Conformità, di cui all'Articolo 15, mentre, il comma 4.3 del TIUF dispone che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al TIUF, il numero dei punti di prelievo ovvero di riconsegna nella titolarità dei clienti finali, riferiti all'attività di distribuzione dell'energia elettrica e all'attività di distribuzione del gas naturale, sia rappresentato dal numero complessivo dei punti di prelievo ovvero di riconsegna nella titolarità dei clienti finali serviti all'esterno dell'impresa verticalmente integrata dall'insieme dei soggetti ad essa appartenenti che operano, rispettivamente, nelle due attività. Alla luce delle citate disposizioni, si chiede di chiarire se la disposizione di cui al comma 4.3 debba trovare applicazione anche per le imprese di distribuzione che servono meno di 100.000 punti di prelievo, operanti nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata di cui siano parte anche altri operatori della distribuzione, laddove il numero di punti di prelievo complessivamente serviti dall'impresa verticalmente integrata superi tale soglia⁵.

Si precisa che, nel caso descritto, deve comunque ritenersi applicabile la disposizione di cui al comma 4.3 del TIUF.

3 Separazione del marchio e delle politiche di comunicazione

Un'impresa che svolge una delle attività infrastrutturali nel settore dell'energia elettrica o del gas di cui al comma 4.1 del TIUF può adottare politiche di comunicazione e un marchio analoghi a quelli di imprese appartenenti ad uno stesso gruppo verticalmente integrato che svolgono l'attività trasporto del gas naturale⁶?

⁵ Pubblicata in data 04/10/2016

⁶ Pubblicata in data 22/02/2016

Gli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione previsti dalla regolazione dell'Autorità a carico del gestore indipendente devono trovare applicazione nel rispetto delle finalità della normativa primaria di riferimento; tali finalità mirano ad evitare qualsiasi rischio di confusione tra le suddette attività e le attività libere svolte dall'impresa verticalmente integrata, in particolare le attività di vendita, come esplicitato nelle interpretazioni fornite in materia dal legislatore europeo. In tale ottica, si ritiene compatibile con la regolazione vigente l'utilizzo di un marchio o di politiche di comunicazione simili tra attività infrastrutturali di cui al comma 4.1 del TIUF (tra le quali il trasporto del gas naturale) svolte nell'ambito di un gruppo verticalmente integrato purché non vi sia alcun rischio di confusione con le restanti attività svolte dal gruppo ed in particolare con le attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas naturale.